DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 29 dicembre 1978

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(78/1038/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1979 i dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato A sono interamente sospesi, fatto salvo l'articolo 2.

2. Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, la nozione di prodotti originari, è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (1).

3. Fatto salvo l'articolo 2, il beneficio della sospensione è concesso in generale entro il limite di un massimale pari all'importo risultante, per ciascuna categoria di prodotti, dalla somma, in unità di conto europee del valore delle importazioni cif nella Comunità dei prodotti in questione effettuate nel 1971 dai paesi e territori beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che beneficiano già da parte dei nove Stati membri della Comunità di regimi tariffari preferenziali diversi e del 5 % del valore delle importazioni cif effettuate nel 1974, in provenienza dagli altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi.

Ai fini specifici dei suddetti calcoli, tutti i dati statistici vanno considerati come espressi in UCE della tariffa doganale comune.

Le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali a norma di tali regimi non sono imputabili al suddetto massimale.

4. Fatto salvo l'articolo 2 e nel limite di ciascun massimale così calcolato, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati all'allegato B non devono oltrepassare un importo massimo pari al 50 % del suddetto massimale, a meno di una indicazione speciale nell'allegato A.

5. Qualsiasi modifica dell'allegato B specialmente in caso di aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari di preferenze tariffarie, può determinare un corrispondente adattamento dei massimali e degli importi massimi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

1. Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione provenienti dalla totalità dei paesi e territori enumerati nell'allegato B sino alla fine del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Non appena gli importi massimi calcolati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 e previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari da ognuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, vengono raggiunti a livello comunitario, per uno di detti paesi e territori, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione provenienti dal paese o territorio enumerato nell'allegato B sino alla fine del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

3. Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali in particolare comunicando la

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ogni Stato membro. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato C.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo, in base al valore in dogana dei prodotti stessi e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali ed importi massimi previsti dall'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni richieste per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1978.

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.07 (1)	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) : A. Blumi e billette : I. laminati B. Bramme e bidoni : I. laminati
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.11 (2) (3)	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti : A. Profilati : I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) : a) semplicemente placcati : 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo : A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo : I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : III. stagnati : a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) : a) semplicemente placcati : 1. laminati a caldo

(1) Per i prodotti della voce 73.07, il massimale stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, è portato a 6 899 000 UCE.
(2) Per i prodotti della voce 73.11, l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione è fissato a 594 150 UCE per la Iugoslavia.
(3) Per i prodotti della voce 73.11, il massimale stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, è portato a 3 961 000 UCE.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 (1)	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso : A. Acciai fini al carbonio : I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni : b) altri : 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati : b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) : 1. semplicemente placcati : aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri : a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : 1. semplicemente placcati : aa) laminati a caldo VII. Lamiere : a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore : 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate : 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. Acciai legati : I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni : b) altri : 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati : b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) : 1. semplicemente placcati : aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri : a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : 1. semplicemente placcati : aa) laminati a caldo VII. Lamiere : a) Lamiere dette « magnetiche »

(1) Per i prodotti della voce tariffaria 73.15, il massimale stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, è portato a 12 224 000 UCE.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 *(seguito)*	b) altre lamiere : 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore : bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate : aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie : A. Rotaie : II. altre B. Controrotaie C. Traverse D. Stecche e piastre d'appoggio : I. laminate

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti (2)
424 Honduras
306 Impero Centrafricano (2)
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
440 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda (2)
812 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
812 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1979 (regolamento (CEE) n. 2843/78, GU n. L 339 del 5. 12. 1978, pag. 5).
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato C.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
471 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
812 Oceania britannica
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO C

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
334 Etiopia
252 Gambia
260 Guinea
452 Haiti
306 Impero Centrafricano
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud